

STATUTO

della

"FONDAZIONE GIONA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita su iniziativa di Giuseppe Rainone ("Fondatore") una Fondazione denominata "FONDAZIONE GIONA ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità anche "FONDAZIONE GIONA - ETS".

Di tale denominazione comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto.

Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Scopo e attività

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo comma.

2. La Fondazione intende promuovere e realizzare tutte le iniziative atte alla tutela dei soggetti che si trovino in condizioni di svantaggio e fragilità e che necessitino di solidarietà e assistenza ovvero di ricovero ospedaliero o che accedano a una struttura preposta a finalità sanitarie.

3. Nel perseguire il proprio scopo la Fondazione si ispira ai valori della libertà, giustizia, verità, fratellanza e solidarietà umana, operando anche per la diffusione dei diritti dei bambini come stabilito nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dalle Nazioni Unite nel 1989.

4. In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo di cui ai precedenti commi, la Fondazione si propone di svolgere l'attività di interesse generale di cui alle lettere 'u' (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017) e 'w' (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco), in via esemplificativa, attraverso le seguenti azioni:

. promuovere e fornire sostegno, in ogni forma, alla ricerca, alla sperimentazione e alla pratica diagnostica e terapeutica, in campo pediatrico, anche attraverso il supporto allo

sviluppo tecnologico e l'acquisto di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche;

- . fornire i mezzi necessari allo svolgimento di attività ludiche e ricreative nei reparti di degenza e negli ambulatori pediatrici, incluso l'acquisto di arredi e decori per gli ambienti di accoglienza;

- . agevolare l'acquisizione di presidi tecnici sempre più moderni ed efficaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie infantili;

- . promuovere l'accrescimento delle conoscenze e l'applicazione delle migliori cure mediche e psicologiche per neonati, bambini, madri e famiglie, in particolar modo ove versino in condizioni di particolare bisogno;

- . promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti del Bambino e dell'Adolescente in ambito ospedaliero, a garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l'aspetto fisico, psichico ed emozionale;

- . sensibilizzare gli enti pubblici, in particolare le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere nei confronti dei problemi e delle necessità della persona in condizioni di svantaggio e fragilità, del bambino e dell'adolescente ospedalizzato;

- . porre in essere attività rivolte alla tutela e difesa delle esigenze e dei diritti delle persone contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità psico-fisica e della dignità delle persone.

5. La Fondazione potrà inoltre svolgere, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n 117/2017 individuate nello specifico dal Consiglio di amministrazione entro i criteri e limiti stabiliti dallo stesso articolo.

6. Potrà, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e delle proprie attività tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- . attività di promozione e di sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa;

- . adesione anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

- . acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- . compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- . richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione

Articolo 3 - Volontari e attività di volontariato

1. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

3. I volontari saranno iscritti in un apposito Registro, secondo le modalità previste per legge, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede, altresì, ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 - Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;

c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) eventuali proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;

e) somme provenienti dalle raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 o dalle raccolte fondi pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

3. Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Organo di Controllo;
- c) Albo dei Sostenitori.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, verrà nominato un revisore legale dei conti o un società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito "Consiglio") composto da tre membri ("Consiglieri"), incluso il Presidente.

2. Il primo Consiglio è individuato nell'atto di fondazione mentre i successivi Consigli di amministrazione sono composti da tre membri con le modalità di seguito indicate:

- a) il fondatore Giuseppe RAINONE, nominato a vita quale Presidente della Fondazione nell'atto di fondazione. In caso di impossibilità del fondatore, per qualsiasi motivo, di mantenere la carica di Presidente, lo stesso potrà nominare una persona in sua sostituzione. In assenza di una nomina espressa da parte dello stesso, tale carica verrà assunta, da parenti in linea retta di primo grado in ordine di anzianità anagrafica. Nell'ipotesi che anche tale modalità non possa essere perseguita, provvederà alla nomina il Consiglio in carica;
- b) un membro, nominato dal fondatore o da colui che sia stato individuato in sua sostituzione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il "fondatore" o chi sia stato individuato in sua sostituzione non provveda a individuare il membro di cui alla lettera 'b', lo stesso verrà designato ai sensi della successiva lettera 'c';

- c) un membro, nominato dal Consiglio di amministrazione in scadenza, a maggioranza assoluta di voti.

3. I membri che abbiano concluso il mandato in corso possono essere confermati nel successivo mandato, secondo le modalità di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio di amministrazione ha durata di cinque esercizi e scade con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio del mandato.

Nella stessa riunione viene nominato, secondo le modalità dei commi precedenti, il nuovo Consiglio di amministrazione.

Nella medesima riunione, o in una successiva a distanza di

non più di trenta giorni, avviene un passaggio di consegna tra i componenti del Consiglio scaduto e quelli di nuova nomina, se da questi ultimi ritenuto opportuno.

5. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso, nel corso del mandato, del Consigliere di cui alla lettera 'b', la sostituzione avviene secondo le modalità di nomina dello stesso

6. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso, nel corso del mandato, del Consigliere di cui alla lettera 'c', la sostituzione avviene ad opera dei Consiglieri rimasti.

7. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare nel contesto del perseguimento delle finalità e attività di interesse generale;

b) delibera in merito all'individuazione e allo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, se ritenuto necessario o opportuno svolgerle; e in merito a ogni altra attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità;

c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale nei casi previsti per legge o se ritenuto opportuno;

d) definisce la struttura operativa della Fondazione;

e) può nominare un Presidente onorario dell'"Assemblea dei Sostenitori" scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

f) nomina l'Organo di Controllo stabilendo se sia monocratico o collegiale;

g) nomina il revisore legale o società di revisione legale se previsto per legge o se ritenuto opportuno;

h) nomina il Presidente e il Vice Presidente, fermo restando le indicazioni contenute nel successivo articolo 9;

i) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

j) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

k) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendi-

mento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

l) delibera le modifiche allo statuto;

m) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

n) delibera in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e in merito al suo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio;

o) dispone in relazione ad ogni altra operazione nei limiti di legge.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri ovvero può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, presso il Registro unico nazionale del terzo Settore.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa, o quando gli venga fatta richiesta motivata da un consigliere, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo comma 8.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di controllo.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e le operazioni straordinarie è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Per le delibere aventi oggetto lo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, ferma restando la presenza del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedu-

te dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, che viene trascritto nel relativo libro delle riunioni del Consiglio.

7. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione e, in caso di sua assenza oppure ove non sia nominato, da persona designata dal Consiglio stesso.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- . che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- . che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- . che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Presidente - vice Presidente

1. La carica di Presidente è riservata a vita al Fondatore o a colui che lo sostituisca.

La carica di di vice Presidente è assegnata dal Presidente a uno dei Consiglieri in carica.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si possano seguire le modalità indicate nel precedente comma 1 il Presidente viene nominato col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri e il vice Presidente viene scelto dal Presidente tra i restanti Consiglieri.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 7, il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega, con propria delibera, in via generale o di volta in volta.

4. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

6. Il vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento non temporanea. Al vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Qualora sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I membri dell'Organo di controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le sue riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad altro Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11 - Albo dei Sostenitori

1. Sono iscritti all'"Albo dei Sostenitori" le persone e gli enti privati e pubblici che abbiano sostenuto le finalità e le attività della Fondazione con erogazioni di denaro o beni e ai quali la Fondazione abbia esplicitamente chiesto di dive-

nire parte del citato Albo.

2. I "Sostenitori", in persona o attraverso persone da loro delegate, hanno diritto di partecipare all'"Assemblea dei Sostenitori" e hanno diritto ad un voto ciascuno.

3. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce, di norma, una volta l'anno ed è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione ???(oppure sarebbe possibile prevedere la nomina di un Presidente Onorario dell'Assemblea dei sostenitori - cfr. quanto evidenziato nell'art.7, co. 2 lett.e)

4. L'Assemblea dei Sostenitori ha i seguenti compiti:

- . esprimere indirizzi in merito ai programmi annuali della Fondazione e proporre iniziative e progetti legati alle finalità ed attività della Fondazione al Consiglio di amministrazione;

- . proporre iniziative atte all'incremento del patrimonio della Fondazione nonché individuare nuovi Sostenitori;

- . nominare un membro effettivo dell'organo di controllo, ove esso sia nominato in forma collegiale.

5. Ulteriori compiti ed eventuale specifica regolamentazione dell'Albo dei Sostenitori potrà essere prevista e regolata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 - Compensi per le Cariche sociali

1. Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

2. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 13 - Esercizio Finanziario - bilancio - divieto di distribuzione degli utili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, deve essere redatto, approvato e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il trenta giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 14 - Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori. Esaurita la procedura di liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 15 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. n. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F/TI: Giuseppe Rainone, Giovanni Rainone, Pesante Enza, Rainone Giovanni Vincenzo, Fabrizio Amato notaio (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito.